GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — VENERDI 16 NOVEMBRE — **NUM. 270**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee. o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione *fatta nel personale dei Prefetti:*

Il Comm. Avv. Ottavio Serena, Deputato al Parlamento Nazionale, con R. decreto dell'11 novembre 1888, fu nominato prefetto di 3ª classe della provincia di Pavia.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **5766** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1875, N. 2583 (Serie 2ª);

Vista la legge 15 aprile 1886, N. 3791 (Serie 3ª), relativa alla creazione di un titolo speciale per eseguire a norma della citata legge 6 luglio 1875, N. 2583 (Serie 2ª), una terza serie di lavori coordinati alla definitiva sistemazione del Tevere;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1887, N. 5102 (Serie 3ª), col quale si autorizzò l'emissione di tante obbligazioni, quante ne occorrevano per ottenere il capitale effettivo delle due quote (1ª e 2ª) relative agli esercizî finanziarii 1885-1886 e 1886-1887, in esecuzione degli articoli 1 e 2 della citata legge 15 aprile 1886, N. 3791 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, ed *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Per procurare allo Stato lire Cinquemilioni, ammontare della 3ª quota relativa all'esercizio finanziario 1887-1888 della spesa per la *Terza* serie dei lavori per la sistemazione del Tevere, in esecuzione degli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, N. 3791 (Serie 3ª), saranno emesse tante obbligazioni del capitale nominale di lire cinquecento ognuna, quante ne occorreranno per ottenere il capitale effettivo suddetto.

Art. 2.

Le obbligazioni saranno emesse con decorrenza dal 1° luglio 1888 e frutteranno l'interesse del 5 0[0 all'anno, pagabili al 1° gennaio e al 1° luglio d'ogni anno a semestri scaduti, presso la Cassa del Debito pubblico e presso le Tesorerie provinciali del Regno.

Le obbligazioni saranno estinguibili, coi relativi interessi, in cinquanta annualità uguali a cominciare dal 1° gennaio 1890 mediante annuali estrazioni a sorte, a norma della tabella d'ammortamento stampato nel verso del titolo.

Art. 3.

Le obbligazioni di cui agli articoli precedenti saranno in carta filigranata, come quelle create col Nostro decreto 6 ottobre 1877, N. 4075, in esecuzione della legge 30 giugno 1876, N. 3201, per la prima serie dei suddetti lavori e saranno impresse coi seguenti colori:

Nel prospetto:

il fondo delle cedole e delle liste di separazione con colore *Buff* (giallo rossiccio) e la leggenda col *Bruno d'Italia*.

Nel verso:

le liste di separazione e le leggende della tabella d'ammortamento con colore *Turchino* e le leggende delle cedole, il fondo della detta tabella e la vignetta col *Bruno d'Italia*.

Un modello di dette obbligazioni, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze *interim* del Tesoro, sarà depositato insieme al presente decreto negli Archivi generali del Regno.

Art. 4.

Le obbligazioni porteranno impresse a stampa, mediante *fac-simile*, le firme del direttore generale « *Novelli* », del capo Divisione « *Ghironi* » e del rappresentante l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti « *E. Cattaneo* »..

Il *fac-simile* di dette tre firme, sarà identico a quello apposto al modello del Titolo da depositarsi, come al precedente art. 3 negli Archivi generali del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° novembre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5767** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Samatzai per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Nuraminis e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Samatzai ha 103 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Samatzai è separato dalla Sezione elettorale di Nuraminis ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5768** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Albaredo per S. Marco per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Morbegno e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Albaredo per S. Marco ha 102 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Albaredo per S. Marco è separato dalla Sezione elettorale di Morbegno ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Sondrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5769** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Buglio in Monte per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Ardenno e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Buglio in Monte ha 137 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Buglio in Monte è separato dalla Sezione elettorale di Ardenno ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Sondrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Regio decreto 6 settembre 1888 col quale il comune di Fossombrone (Pesaro) fu autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª);

Veduto l'art. 17 della legge stessa e 20 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, N. 3003 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Giunta speciale di Sanità instituita nel comune di Fossombrone (Pesaro) giusta le succitate disposizioni di legge sarà composta come segue:

1. Avv. Alippio Cresci, pretore, presidente;
2. Avv. prof. Secondo Meriggioli;
3. Mascarucci Nicola;
4. Cav. ing. Pietro Echeli;
5. Dott. Luigi Rossi;
6. Dott. Tito Lenti;
7. Un Consigliere provinciale da nominarsi dal Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 6 novembre 1888:

Bernardini Ferdinando, giudice del Tribunale civile e correzionale di Livorno, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lett. *B.* della legge 14 aprile 1864, N. 1731, dal 16 novembre 1888, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di Tribunale.

Clary Giuseppe, già uditore reggente la Pretura di Castelnuovo della Daunia, nominato aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Trapani, con Regio decreto 19 luglio 1888, è dichiarato dimissionario dalla carica per non aver assunto l'esercizio delle sue funzioni nel termine di legge.

Bartolini Angiolo, pretore del mandamento di Bianco, è tramutato al mandamento di Amelia.

Arfini Fermo, pretore del mandamento di Cagnano Varano, è tramutato al mandamento di Norcia.

Foppiano Luigi, pretore del mandamento di San Marco in Lamis, è tramutato al mandamento di Rocca Sinibalda.

Carletti Carlo, pretore del mandamento di Gissi, è tramutato al mandamento di Brisighella.

Pattaccini Giuseppe, pretore del mandamento di Cortemaggiore, è tramutato al 2° mandamento di Cremona.

Maggiore Augusto, pretore del mandamento di Treviglio, è tramutato al 3° mandamento di Bergamo.

Ragazzoni Alessandro, pretore del Mandamento di Breno, è tramutato al mandamento di Rivoli.

Petrolli Albino, pretore del mandamento di Sarnico, è tramutato al 2° mandamento di Crema.

Panizza Giovanni, pretore del mandamento di Sermide, è tramutato al mandamento di Sarnico.

Presani Valentino, pretore del mandamento di Vignale, è tramutato al mandamento di Treviglio.

Viani Giuseppe, pretore del mandamento di Montù Beccaria, è tramutato al mandamento di Verdello.

Gottardo Ermenegildo, pretore del mandamento di Cropani, è tramutato al mandamento di Sermide.

Degli Uberti Vincenzo, pretore del mandamento di Rodi, è tramutato al mandamento di Alessano.

Mossa Alfonso, pretore del mandamento di Canosa di Puglia, è tramutato al mandamento di Locorotondo.

Franco Rodrigo, pretore del mandamento di Locorotondo, è tramutato al mandamento di Canosa di Puglia.

Puleo Salvatore, pretore del mandamento di Marino, è tramutato al mandamento di Corleone.

Pagliai Temistocle, pretore del mandamento di Scarperia, è tramutato al 1° mandamento di Firenze.

Rosini Sebastiano, pretore del mandamento di Empoli, è tramutato al 2° mandamento di Firenze.

Fallaci Carlo, pretore del mandamento di Orbetello, è tramutato al 1° mandamento di Siena.

Gori Alberto, pretore del mandamento di San Marcello Pistolese, è tramutato al 1° mandamento di Arezzo.

Barone Giacomo, pretore già titolare del mandamento di Fuscaldo, in aspettativa per motivi di salute dal 16 luglio 1887, è confermato a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri sei mesi dal 16 ottobre 1888, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Carloforte.

Pirocchi Beniamino, vice pretore in missione presso il 1° mandamento di Roma, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Palena, con l'annuo stipendio di lire 2,200.

Sono accettate le dimissioni presentate da Paradiso Nicola dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Giorgio La Molara.

Con regi decreti 8 novembre 1888:

Ferri Marcello, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Isernia, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda, per due mesi dal 1° novembre 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 2,000.

Baldi Giulio, giudice del Tribunale civile e correzionale di Ivrea, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, dal 1° dicembre 1888.

Landolfi Paolo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Ravenna, in aspettativa per motivi di salute a tutto settembre 1888, è confermato in aspettativa, a sua domanda, per gli stessi motivi di salute per sei mesi dal 1° ottobre 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 1,500.

Brunazzi Giuseppe, giudice del Tribunale civile e correzionale di Ravenna, è tramutato a Pisa, a sua domanda.

Russo Pasquale, giudice del Tribunale civile e correzionale di Salerno, è applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali presso lo stesso tribunale con l'annua indennità di lire 400.

Bruni Francesco, giudice del Tribunale civile e correzionale di Napoli, è applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali presso lo stesso tribunale, con l'annua indennità di lire 400.

Travaglini Isidoro, pretore del mandamento di Lanciano, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Livorno con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Bocelli Francesco, pretore del 1° mandamento di Milano, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Ravenna, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

La Mantia Francesco, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Sciacca, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Palermo.

Calvitti Raffaele, aggiunto giudiziario presso la Regia Procura del Tri-

bunale civile e correzionale di Lanusei, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute, per due mesi dal 5 novembre 1888.

Guzzoni Aurelio, pretore del mandamento di Morvegno, è tramutato all'8° mandamento di Milano.

Porrati Giuseppe, pretore del mandamento di Bosco Marengo, è tramutato al 1° mandamento di Alessandria.

Farletti Federico, pretore del mandamento di Vetralla, è tramutato al mandamento di Castelnuovo di Porto.

Vianello Luigi, pretore del mandamento di Langhirano, è tramutato al mandamento di Lerici.

Viglieri Ettore, pretore del mandamento di Ticineto, è tramutato al mandamento di Staglieno.

Desideri Pietro, pretore del mandamento di Volterra, è tramutato al 2° mandamento di Livorno.

Ronconi Lodovico, pretore del mandamento di Montemarciano, in apettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio dal 16 novembre corrente ed è destinato allo stesso mandamento di Montemarciano.

Bottigella Giovanni, pretore del mandamento di Gattinara, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 16 novembre corrente con l'assegno della metà dello stipendio lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Gattinara.

Barbieri Fortunato, pretore del mandamento di Bazzano, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima dal 16 novembre corrente a tutto febbraio 1889 con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Bazzano.

Placidi Giovanni Giuseppe, pretore già titolare del mandamento di Torre dei Passeri, in aspettativa per motivi di famiglia, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi dal 1° novembre corrente, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Sant'Antioco.

Filippi Raffaele Fausto, pretore del mandamento di Atri, è collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per due mesi dal 16 novembre corrente con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Dorgali.

Ricci Alfredo, pretore del mandamento di Vezzano Ligure, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per un mese dal 6 corrente con l'assegno del quarto dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Aidone.

Rochira Francesco, pretore del mandamento di Favignana, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per sei mesi dal 16 novembre corrente, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Favignana.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti.*

Con deliberazioni del 12 settembre 1888:

Maravigna Giuseppe, vice cancelliere di Pretura, lire 845.
Ferrante Delfino, magazziniere nelle ferrovie, lire 1866.
A carico dello Stato, lire 220,10.
A carico delle ferrovie A. I., lire 1645,90.
Cafarelli Filippo, usciere nelle Intendenze di finanza, lire 746.
Massa Eugenio, ricevitore del Registro, lire 2283.
Ciccarelli Michele, ufficiale nei magazzini depositi sali e tabacchi, lire 1440.
Avenosa Carmine, guardia carceraria, indennità, lire 816.
Minelli Francesco, capo lavorante d'artiglieria, lire 618.
Terzi Paolo, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Clerici Faustino, orfano di Faustino, lire 240.
Fumagalli Alberto, tenente, lire 1119.
Laria Pasquale, guardia carceraria, indennità, lire 1400.
Benzoni Stefano, segretario nell'Amministrazione provinciale, lire 2400.
Tonalini Saul, orfano di Carlo, lire 769,33.
Dinelli Maria, vedova di Maillot Giuseppe, trimestre funerario per una sola volta, lire 1207,37.
Novembre Maria Giuseppa, vedova di Campenesco Raffaele, lire 221.
Antonioi Giovanni, appuntato nei carabinieri, lire 470,40.
Avogadro di Collobiano Ferdinando, tenente colonnello, lire 4992.
Verani Natalina, vedova di Degrossi Luigi, lire 1266,66.
Cerra Antonietta, vedova di Vinti Agostino, lire 691.
A carico dello Stato, lire 244,44.
A carico del Municipio di Napoli, lire 446,56.
Vallerano Giuseppe, capo d'Ufficio postale, lire 2580.
Innocentini Agostino, guardia di Pubblica Sicurezza, lire 275.
Butini Angela, vedova di Pozzi Stefano, lire 933,33.
Boas Gaetano, tenente colonnello, lire 2719.
Laviano Luigi, ufficiale alle scritture nelle Dogane, lire 1538.
Bagnasco Francesco, guardiano carcerario, lire 468.
Mastinu detta Giavesu Vincenza, vedova di Guglielmotti Pietro, lire 225.
Niccoli Giovanni, sotto capo guardia carceraria, lire 585.
Prestogiovanni Rosaria, vedova di Infantini Santi, lire 300.
D'Angelo Luciano, scrivano locale, lire 1085.
Delfini Giacomo, cancelliere di Pretura, lire 1450.
Lodolo Matteo, capo d'Ufficio postale, lire 2066.
Brugnoli Francesco, sotto brigadiere di Pubblica Sicurezza, lire 624.
Piazza Lorenzo, appuntato nei carabinieri, lire 460,80.
Esposito Domenico, operaio di marina, lire 725.
Gianolla Giovanna, vedova di Zago Giovanni Battista, lire 0,25 925/1000 al giorno.
Fratti Elisa, vedova di Righi Giuseppe, lire 1866,66.
Rossi Anna Maria, vedova di Duprè Giovanni Antonio, lire 982,33.
Acerbi Lucia, vedova di Brugnatelli Ercole, lire 1226.
Bernardi Teresa, vedova di Fontana Carlo, lire 384.
Rossi Rachele, vedova di Luraschi Luigi, lire 258,33.
Del Vivo Assunta, vedova di Castellazzi Giuseppe, indennità, lire 4200.
Orestano Susanna, vedova di Moreno Francesco, lire 550.
D'Addossio Maria Celeste, vedova di Grigolato Federico, lire 825.
De Gregorio Rosario, brigadiere di finanza, lire 40.
Carnevale-Baraglia Domenico, lavorante d'artiglieria, lire 400.
Badò Sebastiano, tenente contabile, lire 1576.
Gilles Carlo, tenente colonnello, lire 3203.
Carnasciale Sebastiano, soldato, lire 300.
Robbiati Barnaba, capitano, lire 2541.
Riccomagno Secondo, sotto brigadiere di Pubblica Sicurezza, lire 624.
Muzzillo Eleuteria, vedova di De Carlo Pasquale, lire 195.
De Giorgi Daniele, furier maggiore, lire 550.
Penzo Maria Armida o Maria Ormisda, vedova di Bonzano Lorenzo, lire 488.
Grieco Virgilio, brigadiere nei carabinieri, lire 545.
Cortesi Antonio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1109,75.
Coma Guglielmo, commissario capo di marina, lire 3530.
Mignola Michele, archivista notarile, lire 765.
A carico dello Stato, lire 687,42.
A carico Archivio notarile di Avellino, lire 77,58.
Cozzi Palla Bartolomeo, operaio di marina, lire 725.
Morelli Raffaele, capo timoniere nei RR. Equipaggi, lire 940,80.
Frattino Giacomo, impiegato nelle ferrovie, lire 1291.
A carico dello Stato, lire 249,10.
A carico ferr. A. I., lire 1041,90.

Con deliberazioni 19 settembre 1888:

Mascali Vincenzo, delegato di P. S., lire 1300.
Petrucci Maria Teresa, vedova di Gaudini Paolo, lire 154,80.
Massoni Olga, vedova di Cappelli Lorenzo, indennità, lire 5750.
Minoletti Anselmo, orfano di Giuseppe, lire 129,84.
Basili Costanza, vedova di Vallegiani Donato, lire 795,66.
Viandi Francesco, agente delle Imposte dirette, lire 2400.
Gigante Chiara, vedova di Irace Gaetano, lire 320.
Panajia Francesco, vice cancelliere di Pretura, lire 1056.
Fea Eliante, vedova di Meynardi Giovanni, lire 1200.
Craveri Teodora vedova di Blanc-Gonnet Massimo, lire 1155,33.
De Benedetti Lucia, vedova di Zaini Giuseppe, lire 1824.
Venezia Rosa, vedova di De Pascale Vincenzo, indennità, lire 1841.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione della Sanità pubblica

Circolare *ai signori Prefetti del Regno sul servizio dei dispensari celtici.*

Nel fare invio delle statistiche prescritte dall'art. 14 del regolamento 10 luglio p. p, alcuni tra i signori direttori dei dispensari celtici notarono di incontrare non poca riluttanza nei malati a declinare i loro nomi e cognomi e paternità, e che molti di essi piuttosto di sottomettervisi rinunciarono alla cura.

Cosiffatte indicazioni, come la S. V. ben sa, sono rivolte puramente a scopo statistico, e ad altro non devono servire che a stabilire in quale giorno un individuo abbia intrapresa la cura, a quante consultazioni siasi successivamente presentato, e quando abbia conseguita la guarigione.

È quindi opportuno di avvertire subito i signori direttori dei dispensari che le indicazioni suddette non sono strettamente necessarie, e che perciò quando i malati non intendono di palesare il loro nome e cognome non è il caso di insistere per averli, bastando di supplirvi con un numero che permetta poi di distinguere lo stesso individuo nelle consultazioni successive, e di raccogliere a di lui riguardo i dati statistici necessari alla scienza.

La indicazione del vero nome e cognome non potrà risparmiarsi solo per i poveri che intendono di ricevere gratuitamente i medicinali, perchè per fruire di quel beneficio essi hanno obbligo di presentare il certificato di indigenza.

Inoltre è stato fatto osservare che molti degli accorrenti ai dispensari rifiutano le ricette loro rilasciate sui moduli prescritti, non volendo far conoscere di essere curati nei dispensari.

Anche a questo riguardo è facile di notare che i *buoni* per medicinali a prezzi ridotti sono consentiti dal regolamento ad esclusivo vantaggio delle persone che intendono di profittarne, ma che se gli interessati rinunziano a quel beneficio nulla osta che i signori direttori dei dispensari rilascino le ricette in carta libera e senza intestazione di ufficio, tanto più che non importa nemmeno prenderne nota nel ricettario, trattandosi di medicinali che i malati devono acquistare a loro spese.

Per far subito cessare qualunque anche più piccolo ostacolo che possa riuscire nocivo al buon funzionamento della benefica istituzione, la S. V. diramerà subito la presente ai signori direttori dei dispensari della Provincia perchè ne prendano norma e vi si uniformino.

Roma, 12 novembre 1888.

Per il Ministro: VAZIO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 % cioè: N. 354105 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 7595 della soppressa Direzione di Palermo) per L. 3825 al nome di Jacona Ferdinando fu Antonio domiciliato a Vittoria, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Jacono Ferdinando fu Antonio, domiciliato a Vittoria, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 18 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 728164 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 10 e N. 728163 d'iscrizione, etc. etc. per L. 5, al nome di Lo-Verde Marianna, Giovanni e Giuseppe, fu Giuseppe Vittorio, minori, sotto l'amministrazione della madre Grammatico Maria, domiciliata in Palermo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Lo-Verde Marianna, Giovanni e Giuseppe, fu Giuseppe Vittorio etc. (il resto come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 ottobre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

L'orario della linea XXXIII Napoli-Messina, viene modificato a cominciare dal 15 corrente come appresso:

ANDATA.

	Napoli	partenza	giovedì	6	sera
(1)	Amalfi	arrivo	»	9	»
	Amalfi	partenza	»	10	»
	Pisciotta	arrivo	venerdì	3 30	mattina
	Pisciotta	partenza	»	4 30	»
	Paola	arrivo	»	11	»
	Paola	partenza	»	mezzodì	
	Amantea	arrivo	»	2 50	sera
	Amantea	partenza	»	3 30	»
(2)	Pizzo	arrivo	»	6	»
	Pizzo	partenza	»	7	»
	Reggio	arrivo	sabato	1 30	mattina
	Reggio	partenza	»	2 30	»
	Messina	arrivo	»	3 30	»

RITORNO.

(invariato)

(1) Facoltativo.

(2) Quando per cattivo tempo l'approdo non può aver luogo a Pizzo, si effettua a Porto Venere.

Roma, 14 novembre 1888.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento del cavo fra Trinidad (Indie occidentali) e Demerara (Guiana Inglese).

I telegrammi per la Guiana riprendono corso normale.

Roma, 13 novembre 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 16 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, ed 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla Cattedra di seconda clinica medica vacante nella R. Università di Napoli.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 18 marzo 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 14 novembre 1888.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 15 Novembre 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 96).

MEZZACAPO si occupa delle questioni che si collegano al Codice penale militare, cioè la pena capitale ed il duello.

Rileva il modo di esistere affatto speciale dell'esercito.

Conviene che il Codice penale militare si uniformi completamente al Codice comune, sebbene vi sia una diversità di criteri nel qualificare la gravità di certi reati. Laonde bisognerà procedere ad una revisione e riforma del Codice penale militare.

Guai se, per analogia, si venisse ad abolire la pena capitale per certi reati militari. Se ciò si facesse ci mancherebbe quella somma di energia che è indispensabile a ciascun esercito per adempiere a certe date funzioni.

Entra ad esaminare alcuni casi particolari, alcuni casi speciali di omicidio.

Ricorda alcuni casi recenti, i quali richiesero l'esecuzione della pena capitale per assicurare la disciplina.

L'effetto fu salutare. Giusta è l'opinione dell'esercito, che la pena capitale deve essere per necessità conservata.

Dimostra che l'abolizione della pena capitale nel Codice comune non reca per conseguenza che lo stesso debba farsi per il Codice militare.

Abolirla in uno e mantenerla nell'altro non implica contraddizione.

I membri della Commissione non tutti, in altri tempi, furono favorevoli alla abolizione; oggi invece la Commissione stessa unanime propone l'abolizione, non già perchè neghi allo Stato il diritto di disporre della vita dei cittadini, ma perchè lo crede l'unico modo per giungere al Codice penale unico per tutto il Regno.

Non si nasconde che l'abolizione che ora si vota eserciterà poscia una pressione anche ogni qualvolta si tratterà di esecuzioni militari; ma allora provvederà il Parlamento, quando cioè sarà necessario di tutelare la disciplina dell'esercito.

Si occupa quindi del duello e dimostra che questo reato, per ciò che riguarda i militari deve essere considerato da un punto di vista speciale, dal punto cioè della continua convivenza e del buon cameratismo militare.

Dice che nell'esercito il duello è abbastanza punito con punizioni disciplinari e con una illuminata severità a seconda dei casi.

Tutt'al più bisognerà stabilire chiaramente queste misure disciplinari, ma a ciò penseranno i ministri della guerra e della marina.

Ha voluto dire queste poche cose, soltanto affine che, nel rispondere ai vari oratori, il ministro guardasigilli abbia occasione di accennare anche a così importanti argomenti.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, ringrazia anzitutto con profonda gratitudine la Commissione eletta dal Senato per lo studio del Codice che darà all'Italia l'unità della legge penale.

A questa Commissione si dovrà anche il risultato della forza morale che avrà il Codice per l'autorità che gli viene dall'approvazione di uomini così chiari nella scienza e nella pratica. Spera che l'opinione dell'on. Pessina che questo Codice segnerà un progresso nel campo della legislazione avrà eco nel paese.

Crede di poter parlare liberamente dei pregi di questo Codice giacchè per esso fu tratto largo profitto dai lavori di tutti i precedenti ministri guardasigilli a cominciare dal senatore Vigliani, presidente della Commissione senatoria. Coglie quest'occasione per associarsi al delicato pensiero dei senatori Massarani e Moleschott nell'inviare un saluto all'illustre Mancini, e nell'augurare il suo sollecito ristabilimento in salute.

Legge il giudizio favorevole che del nuovo Codice ha espresso la dotta Commissione delle prigioni in Francia.

Enumera le innovazioni che sono apportate da questo Codice sulla legislazione penale precedente.

Per primo, accenna all'abolizione della pena di morte e confida che il giorno, che spera sarà sabato 17 corrente, in cui il Senato col suo voto sanzionerà l'abolizione della pena di morte sarà una data memorabile per la storia della legislazione.

In secondo luogo, vennero limitate da quattro a due le pene detentive, abolendosi la relegazione che non esisteva in realtà e i lavori forzati che erano ricercati dai condannati. Venne fissato un graduale e ragionevole temperamento nelle pene, fino alla liberazione condizionale per agevolare lo scopo dell'emendamento del delinquente.

È stato abbandonato il sistema della tripartizione dei reati, accettandosi quello della bipartizione.

Si è adottato il sistema dell'applicazione dei gradi prestabiliti.

Si sono stabiliti su base razionale gli elementi dell'imputabilità, procurando di togliere gli abusi della forza irresistibile.

Si son rese più severe le pene intensive ed estensive contro i recidivi per frenare più che sia possibile cotesti che sono fra i più pericolosi delinquenti.

Furono stabilite opportune disposizioni per lo spionaggio e per il vilipendio delle Camere rappresentative.

Nei reati politici si è procurato di applicare una maggiore determinatezza, togliendo la gravità della multa.

Nei reati contro la libertà dei culti si è tolta la distinzione della religione di Stato.

Si è ottenuto di dare migliori guarentigie nei delitti contro la libertà individuale e contro la libertà di lavoro.

Negli abusi dei ministri del culto si è voluto, senza ledere la libertà (coma già fu dimostrato, e il ministro si riserva ancora di dimostrare) che la sede del culto non sia convertita in tribuna di propaganda contro la patria.

Nella calunnia fu eliminato il vieto principio del taglione.

Riguardo all'adulterio si è fatto almeno un piccolo passo verso l'eguaglianza del trattamento dell'uomo e della donna, che è tendenza delle moderne legislazioni.

Al senatore Vitelleschi osserva non potersi dire che il nuovo Codice arrechi dei miglioramenti.

All'opposto, il senatore Lampertico giudicò che più per meriti intrinseci del nuovo Codice che per il vantaggio di conseguire la unificazione della legge penale, il progetto di nuovo Codice si debba votare.

Il ministro da parte sua, crede che anche se il Codice avesse meno pregi della legislazione varia che è in vigore, tanto è il vantaggio di conseguire l'unificazione che, nondimeno esso, dovrebbe essere accolto.

Nei reati contro la persona si è portato al culmine della pena, non solo il parricidio, ma l'omicidio commesso dal padre sul figlio.

Accenna ai miglioramenti apportati nelle disposizioni concernenti i reati, relativi alle lesioni personali dei fanciulli, titolo che venne esteso alle altre persone incapaci di provvedere a sè ed in pericolo, l'abbandono, l'abuso dei mezzi di correzione.

Infine parla del giusto aggravamento di pena portato all'ignobile volgare reato della diffamazione e dell'ingiuria.

Ben comprende che in materia così vasta le discrepanze di opinioni devono essere varie. E pertanto dichiara che terrà il massimo conto, non solo delle osservazioni fatte dalla Commissione, alcune delle quali costituiscono dei veri miglioramenti, ma anche di tutte quelle altre che vennero svolte dai vari precedenti oratori. (Segni di approvazione).

Passa in rivista le varie osservazioni fatte dalla Commissione. Dimostra che più che mai è indispensabile l'isolamento anche nelle pene di breve durata. E specialmente in queste, perchè è provato come la recidiva sia causata generalmente dalla promiscuità del carcere.

Appunto perchè le pene più brevi si espiano a segregazione in cella si spiega e si giustifica il conguaglio del terzo.

Non può accettare che si tolga la facoltà di far espiare le pene più brevi nelle carceri giudiziarie e perchè anche queste devono essere costruite a sistema di celle e perchè sarebbero troppo costosi i trasporti dei detenuti, che sarebbero la conseguenza del toglimento di questa facoltà.

Non può accettare la proposta della Commissione di stabilire per la reclusione e detenzione il minimo di dodici giorni.

E' dubbioso quanto alle opposizioni fatte alle formule nel Codice proposte per la non imputabilità o per la menomata imputabilità.

Dimostra quali gravi conseguenze rischierebbe di portare l'adozione della formula del *costringimento esterno* la cui latitudine potrebbe giustificare perfino i reati commessi sotto il fascino della bellezza di una donna o dello splendore di gemme.

In ordine alla recidiva accetta la proposta della Commissione di non limitare la severità ai recidivi specifici, ma di estenderla ai recidivi generici, benchè con minor rigore.

Fa notare che il progetto di Codice ha procurato di evitare la casistica e sopratutto ha procurato di eliminare quelle definizioni aritmetiche e quelle determinazioni e tariffe che mal si prestano a conguagliarsi alle azioni umane.

Abbandona l'insolvenza dolosa e dichiara che su tutti gli altri punti nei quali specialmente si manifestarono delle opposizioni in seno alle due Commissioni parlamentari si porterà il massimo studio e si discuterà perchè il Codice riesca l'opera più perfetta che sia possibile, essendo questo l'unico movente che inspira l'oratore (Bene).

Passa a rispondere alle varie osservazioni fattesi durante la discussione del Senato.

Incomincia col rispondere al senatore Pierantoni circa il sistema seguito nella discussione di questo Codice.

A giustificare il sistema seguito cita l'art. 53 dello Statuto e le osservazioni fattesi nel 1865 dal senatore Pallieri in occasione della discussione del Codice civile.

Osserva che ad ogni modo ben maggiore è la inosservanza dello Statuto che il nuovo Codice farà cessare, quella cioè che i cittadini non sieno, come non furono fin qui, eguali davanti alla legge penale.

Dimostra che, per avere un Codice, sarebbe stato impossibile fare diversamente, e che se si fosse fatto diversamente sarebbe stato funesto il farlo.

Cita l'opinione di Pellegrino Rossi, di S. Mill e di altri pubblicisti, unanimi nel considerare le assemblee numerose come disadatte a fare dei Codici.

Quanto alle disposizioni per l'attuazione del Codice basti il dire che in Toscana vi fu una semplice disposizione che adattò il Codice di procedura penale al sistema della bipartizione. Anche nel progetto del compianto Giannuzzi-Savelli, con un semplice articolo si regolava questa materia.

Al dubbio mosso dal senatore Massarani che la formola circa la esclusione ovvero diminuzione dell'imputabilità possa farci ricadere negli abusi della forza irresistibile, osserva che tutt'al più cotesta forza irresistibile potrebbe essere applicata nei casi di morboso furore.

Tranquillizza il senatore Massarani circa la retroattività della nuova legge e circa i dubbi e le contrarietà che egli mosse quanto all'isolamento e al silenzio.

Non si sarebbe mai aspettato che l'on. Massarani fosse favorevole alla deportazione. Rammenta uno scritto di Cattaneo sulla deportazione, scritto che fece all'oratore grandissima impressione nei suoi anni giovanili. In quello scritto il Cattaneo definiva la deportazione come una *spensierata lotteria*. In quasi tutti gli Stati la deportazione fu soppressa. In Francia avvengono nelle carceri dei delitti per il fine dei detenuti di ottenere di essere trasferiti nelle lontane colonie penitenziarie. Aggiunge che fra tutte le pene la più costosa è quella della deportazione. Le statistiche dimostrano che colla deportazione i reati crescono, mentre scemarono quando la si soppresse.

(L'oratore riposa qualche minuto).

Al dubbio del senatore Massarani che sia sproporzionata la pena di chi attenta all'unità della patria equiparandola a quella di chi vorrebbe darla allo straniero, dice che il reato di attentare all'intangibilità della patria è talmente grave da meritare la massima pena.

Quanto al duello, segue il consiglio del senatore Pierantoni di non spiegare la propria opinione, per lasciare impregiudicata la questione all'esame della Commissione.

Dichiara però fin d'ora che non può accettare la proposta del senatore Deodati di non parlare affatto del duello nel Codice.

Osserva che è stato detto che il progetto contiene delle pene gravi contro il duello.

Constata che i Codici dell'Austria, della Germania, del Belgio, dell'Olanda e di molti altri Stati hanno pene molto più gravi di quelle comminate nel Codice in discussione.

Parla della seduzione che il senatore Massarani vorrebbe elevare a reato.

Non vi ha chi non debba far eco alle espressioni del cuore gentile del senatore Massarani.

Ma se al Codice non spetta di intervenire se non quando il diritto sia stato violato, se quindi nella seduzione non vi fu violenza personale, se non vi fu inganno, il Codice penale non può intervenire.

Il ministro vedrà se non fosse il caso di studiare, nella misura dell'età, di stabilire una presunzione di frode.

Tratta della mancata promessa di matrimonio e dimostra, anche coll'appoggio dell'esperimento fatto dalla legislazione napolitana, l'opportunità di non contemplare nel Codice tale questione.

Circa l'adulterio commesso dai coniugi che si trovano in istato di separazione personale, questione trattata dai senatori Massarani, Cannizzaro e Deodati, osserva che tutti gli inconvenienti dimostrati da questi oratori provano contro l'istituto della indissolubilità del matrimonio e non contro la pena comminata dal Codice nel caso di adulterio in istato di separazione legale. Finchè il matrimonio è indissolubile è necessario conservare la pena nel Codice penale per non porre questo in contraddizione col Codice civile.

Il ministro ricorda di avere presentato altra volta al Parlamento un progetto di legge per il divorzio, e fa notare le difficoltà che sopravvennero a ritardare l'esame legislativo di quella grave questione.

Ammette la importanza delle osservazioni fattesi dal senatore Miraglia circa l'incesto, e si propone di occuparsene.

Parla delle disposizioni relative ai ministri del culto.

Assicura il senatore Deodati che egli si sente assai più girondino che giacobino, e se quegli articoli dei quali si discute fossero giacobini, egli non li avrebbe presentati.

Che quegli articoli non costituiscano disposizioni eccezionali e contrarie a libertà; lo dimostrò con grande autorità e dottrina il senatore Auriti, e con pari eloquenza lo dimostrarono i senatori Moleschott, Miraglia e Pierantoni.

Ricorda che quegli articoli furono votati alla Camera per appello nominale da ben 254 deputati, contro soli 32; ricorda che essi eb-

bero l' unanime suffragio delle due Commissioni parlamentari e sono contenuti nei Codici della maggior parte delle nazioni.

Al senatore Fusco, che' ha citato il Codice delle Due Sicilie, osserva che disposizioni analoghe erano state accettate perfino da chi era propugnatore dell'alleanza fra trono ed altare.

Allo stesso senatore Fusco, che si doleva perchè sia stato citato il Codice del Canton Ticino, chiede se egli desidererebbe mai che in Italia avvenisse quel che è avvenuto nel Canton Ticino, ove disposizioni analoghe furono cancellate per effetto del Concordato colla Santa Sede.

Fa notare al senatore Fusco che fu cancellato dal numero dei reati l'indebito rifiuto del ministro dei culti del proprio ufficio, ma che non si poteva giammai cancellare dal Codice i reati di eccitamento contro i reati della patria...

FUSCO chiede la parola per un fatto personale.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, ricorda l'opinione del Vigliani e del Minghetti nella materia e sostiene che il Governo nelle attuali circostanze e specie di fronte alle unanimi proteste del clero non poteva e non doveva fare a meno di preoccuparsi di questa specie di reati.

Rammenta in quante circostanze, malgrado le proteste della Santa Sede e dei vescovi, i Governi proposero e i Parlamenti adottarono le disposizioni legislative contrastate.

È impossibile che il senatore Fusco trovi le statistiche dei reati di che trattasi quando si consideri che dalle leggi vigenti essi non erano incriminati.

Il ministro si dichiara amico del sacerdote cristiano che è conforto e guida della famiglia; ma non di quel clero che si muta in turba tumultuosa per farsi a combattere l'unità della patria. (Bene).

A proposito delle leggi del maggio fattesi in Germania e accennatesi dal senatore Lampertico, dice che esse non hanno nulla a che fare colle disposizioni contenute negli articoli 173 e seguenti del nostro progetto di Codice.

Il ministro lo dimostra leggendo il contenuto di dette leggi e paragonandole alle disposizioni proposte nel Codice in discussione ne trae la conseguenza che quanto si propone pel Codice nostro è estremamente più temperato e più mite delle indicate leggi.

Parla del ricorso *tanquam ab abusu* in Francia, pel quale era vietato, ad esempio, di negare il battesimo per la persona dei padrini. Cita vari esempi per dimostrare quanta ha l'ingerenza del Governo in Francia in materia ecclesiastica.

Presso di noi invece si è rinunciato ad ogni ingerenza nella materia della Chiesa e perfino nella nomina dei vescovi.

Colle disposizioni proposte si rispettano i membri del clero nelle loro funzioni come sacerdoti, nei loro diritti come cittadini. Oppongano essi cattedre a cattedre, giornali a giornali; ma non abusino del sacerdozio per eccitare contro la patria, contro l'unità sua, contro ciò che vi ha e vi deve essere di più sacro per ogni cittadino. (Bene! Bravo!)

Riconosce nelle osservazioni del senatore Lampertico una grande temperanza.

Quanto alla migliore determinazione dei doveri cui verrebbero a mancare i sacerdoti non ha difficoltà di studiare se sia il caso di sostituire la voce *vilipendio* a quella di *biasimo*, e le voci di *forza morale* a quella di *autorità*. È disposto anche a togliere le parole che accennano al pregiudizio degli interessi della famiglia. Ma dichiara solennemente che è disposto a *precisare*, a *cancellare* no, perchè *cancellare* equivarrebbe ad abdicare ad uno dei supremi diritti della potestà civile. (Bene! Bravo! Applausi dalla tribuna).

PRESIDENTE rammenta al pubblico che non sono permessi segni di approvazione o di disapprovazione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, tratta dell' abolizione della pena di morte e ricorda a titolo di onore i validi argomenti esposti dagli oratori del Senato che appoggiarono l'abolizione.

Accenna, in ispecie, all'argomento notevole dell' irreparabilità della pena capitale di fronte alla umana fallibilità, illustrandolo colla narrazione di fatti commoventi verificatisi in tutti i tempi.

Si compiace che anche la scuola biologica abbia trovato nell' illustre Moleschott una parola autorevole in favore dell'abolizione.

Cita l' opinione dell' illustre professore di diritto Benedikt, che appartiene alla scuola biologica, per dimostrare che la pena deve applicarsi più ancora per la moralità del punitore che per il danno del punito.

Sostiene che l'abolizione della pena di morte costituisce un pegno della più grande sicurezza sociale.

Alla domanda fatta dal senatore Pierantoni di estendere l' *exceptio veritatis* agli amministratori di Opere pie, e ai membri del Parlamento, risponde che, quanto ai primi, essi possono essere pareggiati per le funzioni a quei pubblici ufficiali in ordine ai quali la prova della verità dei fatti è di diritto. Quanto ai membri del Parlamento crede che, avendo essi la facoltà di ammettere il diffamatore a questa prova, certo ne useranno quando se ne presenti l'occasione. Ad ogni modo promette di studiare se non sia il caso di arrecare qualche modificazione alle proposte disposizioni

Dichiara al senatore Pierantoni e al senatore Riberi che col progetto di legge non si è punto voluto invadere il campo della libertà della stampa e che perciò non si è voluto contemplare nemmeno le questioni relative al gerente.

Fa notare al senatore Riberi che il Codice proposto ammette che in tutti i casi si debba tener conto delle circostanze attenuanti.

Dichiara al senatore Miraglia che studierà, come già ne ha preso impegno alla Camera, la questione di parificare il falso testamento olografo al falso in scrittura pubblica.

Quanto all'altra grave questione magistralmente trattata dal senatore Miraglia sulla facoltà di testare nel condannato a vita, non mancherà di esaminarla. Ma ne vede fin da ora le gravi difficoltà. Ad ogni modo studierà le limitazioni proposte dal senatore Riberi per vedere se debba essere mantenuto il divieto della facoltà di testare solo in casi determinati.

Riesaminerà pure la questione se si debba punire lo spergiuro nei giudizi civili. Si dichiara dell' opinione del Carrara di dover venire ad una decisione risoluta della questione.

Ringrazia per le loro osservazioni sagacissime ed oculatissime i senatori Majorana e Ferraris. Perchè però esse porterebbero ad un esame dettagliatissimo, si limita a promettere di tenerne conto negli studi che dovranno farsi prima della promulgazione del Codice.

Dichiara al senatore Mezzacapo che terrà pure grandissimo conto delle sue importanti osservazioni circa le modificazioni da apportarsi al Codice militare.

Conclude col dichiarare che aspetta con trepidazione e con ansia il voto del Senato, non perchè dubiti del voto, ma perchè tiene alla riuscita dell'opera, perchè crede che se il voto del Senato sarà concorde e pressochè unanime l' opera che si sarà fatta a beneficio della patria cui sono sacri i nostri pensieri, sarà opera non soltanto di unificazione, ma sarà apportatrice di prosperità e di sicurezza sociale. (Bene! Bravo! Approvazioni generali).

PRESIDENTE dà la parola all'onorevole Fusco che l'ha chiesta per un fatto personale. Ma per desiderio di questi e stante l'ora tarda il seguito della discussione viene rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 15 novembre 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del ministro dell'interno con la quale annunzia che l'onor. Serena è stato nominato prefetto di Pavia; ed altra lettera dell'onor. Mazzacurati con la quale dà le dimissioni da

deputato. Dichiara quindi vacanti un seggio nel 3° collegio di Bari ed uno nel 1° di Bologna.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza.

PRESIDENTE dà lettura della nuova formula dell'art. 79-*bis*, concordato tra Commissione e Ministero:

« Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità o sia insufficiente, gli individui non validi al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti alla somministrazione degli alimenti od ai quali non sia provveduto altrimenti, sono collocati a cura dell'autorità politica in un ricovero di mendicità od altro istituto equivalente di altro comune.

« La spesa di mantenimento nell'Istituto sarà sostenuta dalla Congregazione di carità del rispettivo comune di origine se ne ha i mezzi, o altrimenti dalle Opere pie elemosiniere in esso esistenti, o dalle altre Opere pie o dalle confraternite che non abbiano scopo di beneficenza speciale, od in mancanza dal suddetto comune d'origine; ed ove consti che il medesimo non lo possa, la spesa sarà a carico del bilancio dello Stato.

« L'ente obbligato alla spesa avrà il diritto di far constatare se l'individuo che deve essere mantenuto sia nelle condizioni sopra stabilite ».

Legge quindi l'art. 79 *ter* pure concordato tra Commissione e Ministero:

« Con decreto reale, da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge, saranno stabilite le norme ed i casi, secondo i quali gli Enti suddetti dovranno sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo onde accertarsi che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo, e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti ».

CURCIO, relatore, senza seguire i diversi oratori nelle splendide teorie da essi ieri enunciate, si limiterà a dar ragione delle modificazioni apportate con gli articoli letti dal presidente.

Si tratta di contemperare l'aiuto da darsi ai veri poveri con i modi da impedire il vergognoso accattonaggio per mali simulati e per simulata miseria. Dal censimento del 1881 si rileverebbe essere il numero degli *accattoni* di poco superiore ai 53 mila; non è quindi difficile trovare i mezzi per provveder loro.

Confuta quindi i dubbi manifestati da molti oratori, che il carico degli ospizii finisca col ricadere sui comuni, sostenendo che i proventi di molte Opere pie si potranno molto utilmente devolvere al mantenimento dei poveri invalidi al lavoro; e sostiene che del resto i comuni e lo Stato potranno provvedere a questa spesa di mano in mano che rientreranno in possesso del patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

PELLOUX presenta la relazione sul disegno di legge per requisizione dei veicoli e quadrupedi in servizio dell'esercito.

SPROVIERI, dichiarandosi favorevole alla disposizione, vorrebbe fossero tenuti a concorrere nel mantenimento dei ricoveri gli Istituti di natura mista, quelli, cioè, che provvedono insieme al culto ed alla beneficenza.

CAVALLETTO si compiace dell'interessamento che Governo e Camera addimostrano per una classe di persone alla quale la società ha stretto obbligo di provvedere e si dichiara favorevole alla proposta concordata preferendo i ricoveri di mendicità ai sussidii.

Conchiude poi col raccomandare al Governo la massima severità nel sindacare i bilanci delle Opere pie. (Bene! Bravo!)

INDELLI approva il concetto che ha ispirato la disposizione, ma non la forma, perchè vorrebbe che la materia delle confraternite e degli istituti misti fosse regolata con una legge speciale; altrimenti si solleveranno infinite difficoltà e dispute senza un vantaggio corrispondente.

FROLA accetta la nuova formula accordata fra il Ministero e la Commissione.

NAPODANO fa eguale dichiarazione: e solamente vorrebbe si stabilisse che tutte le liti a cui possa dar luogo l'applicazione di questi articoli, saranno devolute inappellabilmente alle autorità tutorie delle Opere pie.

TORRACA lamenta che coll'art. 79 *ter* si dia facoltà al potere esecutivo di determinare, con un semplice decreto, a chi e come debbano far carico le spese risultanti dall'art. 79 *bis*. Vuole quindi che, invece che con decreto, si debba provvedere per legge: e se questo concetto non prevarrà, dichiara che voterà contro l'articolo.

SONNINO propone che, per facilitare l'applicazione della legge, alle parole: *sono collocati*, ecc. del primo comma, si sostituiscano le altre: *possono essere collocati*.

LUCCA accetta il nuovo articolo come è proposto; ma a patto che gli amministratori dei ricoveri di mendicità possano verificare se tutti i ricoverati attuali abbiano diritto a questa carità legale, o se invece non ci siano certuni che tolgono il posto ad individui davvero inabili ad ogni lavoro.

BACCARINI fa plauso al concetto liberale e umanitario del Governo ma non crede che l'applicazione debba farsene nella legge di pubblica sicurezza; nè tanto meno può ammettere che l'applicazione stessa debba farsi per decreto reale. Dichiara quindi che voterà contro.

CAMBRAY-DIGNY opina che nemmeno la nuova formula concordata fra il Governo e la Commissione per l'articolo 79 *bis*, basti ad eliminare i dubbi sollevati circa gli inconvenienti che saranno il risultato certo dell'applicazione dell'articolo medesimo: anzi crede peggiorato lo stato delle cose, perchè col nuovo articolo saranno obbligate al contributo tutte quante le Opere pie, qualunque sia il loro scopo, e senza nemmeno udire prima le loro ragioni.

Non conviene col relatore che basti a regolare la grave materia un decreto di legge, e sostiene la necessità di una legge speciale che risolva dopo maturi studi il grave ed importante argomento. Conclude quindi invocando con l'onorevole Indelli cotesta legge.

LAZZARO nota che tutti gli oratori i quali hanno preso parte a questa discussione convengono nella necessità di abolire l'accattonaggio, ma molti non vogliono accordare al Governo i mezzi necessarii per realizzare un concetto tanto umanitario e liberale. Ritiene giusto che le confraternite debbano concorrere al mantenimento dei ricoverati e non trova per nulla contraddittoria la disposizione dell'art. 79 con gli statuti di coteste confraternite, l'ordinamento delle quali non viene con questa legge in nessun modo ad essere perturbato. Augurasi quindi che la Camera voglia approvare i nuovi articoli concordati fra Governo e Commissione.

LA PORTA, presidente della Commissione, risponde ai diversi oratori che hanno sostenuto la sospensione, e osserva che questa approvandosi, dovrebbesi approvare come logica conseguenza la mendicità legale.

Non accetta l'emendamento dell'onorevole Sprovieri, imperocchè nella parola *confraternita* sono compresi anche gli Istituti ai quali egli ha accennato.

All'onorevole Indelli risponde che se le disposizioni proposte dalla Commissione e dal Ministero non risolvono completamente la grave questione della mendicità e del mantenimento degli inabili al lavoro, provvedono però sufficientemente: in occasione di altre riforme si provvederà al rimanente.

Confuta le obbiezioni degli onorevoli Torraca e Baccarini, e prega l'onorevole Sonnino di non insistere nel suo emendamento.

Chiarisce i dubbi manifestati dall'onorevole Napodano al quale fa osservare che in ogni modo nel decreto Reale cui si accenna nell'art 79 3 il Governo potrà tener conto delle sue osservazioni.

Conclude pregando la Camera di approvare gli articoli come furono concordati fra Commissione e Ministero, che sanzionano un principio eminentemente civile e liberale.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde all'onorevole Baccarini che le leggi di polizia sono leggi di prevenzione, le quali non si esercitano con le manette, ma provvedendo con savie disposizioni ad evitare i mali sociali. A coloro che hanno sostenuto la convenienza di rimandare alla riforma della legge sulle Opere pie la questione che si cerca di risolvere con la presente legge, osserva che le Opere pie debbono essere esclusivamente consacrate alla beneficenza.

Crede che il Parlamento sia competente nel legiferare intorno ai fondi delle Opere pie e nel destinarli agli usi più opportuni. Rammenta

in proposito come sui fondi di certe Opere pie siano stati indennizzati in Sicilia i danneggiati dalle truppe borboniche.

Le Opere pie propriamente dette sono scarse nelle provincie meridionali ed in Toscana, piuttosto sono comuni in questi paesi le confraternite, i fondi delle quali sono in grandissima parte destinati alla celebrazione di feste religiose; è certo più conforme alla morale il consacrarli a sollievo della miseria. (Bene!)

Agli onorevoli Baccarini e Torraca, i quali hanno mostrato dei dubbi sulla costituzionalità dell'art. 79 *ter*, risponde che esso non fa che appellarsi alla facoltà che lo Statuto concede al Re di eseguire le leggi mediante decreti e che non dà certo al potere esecutivo la facoltà di imporre tributi non votati dal Parlamento.

Risponde in seguito alle obiezioni degli onorevoli Napodano e Lucca, prega l'onorevole Sonnino di non insistere nella sua proposta e gli fa in proposito osservare che non tutti coloro i quali ottengono attualmente la autorizzazione di accettare ne hanno un bisogno imprescindibile.

Conclude dichiarandosi profondamente convinto dell'utilità e della importanza politica della presente legge.

TORRACA fa osservare, spiegando un suo precedente concetto, come l'art. 79 *ter* sia contrario alle guarentigie costituzionali.

PRESIDENTE dice che metterà ai voti dopo l'art. 78 le proposte sospensive degli onorevoli Cambray-Digny e Florenzano che se approvate, implicano il rigetto degli articoli 79 *bis* e 79 *ter*.

FLORENZANO parla per una dichiarazione e si associa alla proposta dell'onorevole Cambray-Digny.

BORGATTA dichiara che ritira il suo emendamento.

MOCENNI, soddisfatto delle dichiarazioni del Governo, ritira il suo emendamento.

SONNINO-SIDNEY ritira il suo emendamento.

INDELLI dichiara che, non avendo potuto presentare un emendamento, si astiene dal votare.

TORRACA rinuncia al suo emendamento sull'art. 79 *ter* e si associa alla proposta dell'onorevole Cambray-Digny.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 78.

(È approvato).

PRESIDENTE mette ai voti l'aggiunta sospensiva dell'onorevole Cambray-Digny.

(È respinta e sono approvati gli articoli 79 *bis* e 79 *ter*).

NOCITO fa alcune osservazioni sull'art. 79 del disegno della Commissione, 80 di quello ministeriale, credendo oscura la dizione.

CURCIO, relatore, mantiene in nome della Commissione la dizione dell'articolo dimostrando come essa sia la più opportuna e conveniente.

(È approvato l'art. 79 della Commissione).

BRUNIALTI parla sull'art. 80. Non crede conveniente proibire tutte quelle questue le quali non hanno lo scopo della beneficenza, giacchè spesso possono avere altri scopi non solo giustificabili, ma anche lodevoli. Non approva neanche la proibizione delle questue religiose, che giudica inconsulta in un paese cattolico.

DEMARIA approva il concetto dell'articolo, soltanto crede che la pena stabilita sia eccessiva, e non in armonia colle disposizioni del Codice penale. Propone che in questo articolo si dica che le questue non permesse sono punite in conformità del Codice penale.

CURCIO, relatore, non accetta alcuno degli emendamenti proposti a questo articolo; e prega la Camera a votarlo quale è proposto.

Espone le ragioni per le quali la pena fu estesa sino ad un mese di arresto. La Commissione propone che nel primo comma dopo la parola *durata* si aggiunga *ed assicurandone la destinazione*, come fu proposto dall'onorevole Caterini.

GIOLITTI prega il presidente del Consiglio di voler riflettere alle conseguenze dell'aggiunta proposta dalla Commissione, le quali saranno gravissime. Occorrerà in ogni sotto prefettura istituire una Tesoreria ed una Corte dei conti per la beneficenza. Prega la Commissione di non insistere nell'aggiunta proposta.

DEMARIA non insiste nel suo emendamento.

BRUNIALTI confuta gli argomenti addotti dall'onorevole relatore, ed insiste nelle sue osservazioni e proposte.

CURCIO, relatore, risponde alle osservazioni dei precedenti oratori e dimostra come non siano possibili gli inconvenienti ai quali fu accennato.

Propone che nel primo comma dopo la parola *filantropico* si aggiunga anche *scientifico*.

GIOLITTI insiste nelle sue osservazioni, e domanda che si voti separatamente intorno alla prima aggiunta proposta dalla Commissione.

CURCIO, relatore, per soddisfare ai desiderii dell'onorevole Giolitti rinunzia all'aggiunta delle parole: *ed assicurandone la destinazione*.

(Gli emendamenti soppressivi dell'onorevole Brunialti non sono approvati; approvasi l'art. 80 quale è proposto dalla Commissione; approvasi senza discussione l'art. 81).

COSTA ANDREA propone un emendamento sottoscritto da 14 altri deputati, e consistente nell'aggiungere all'art. 82, dopo le parole *private sventure*, o per *mancanza riconosciuta di lavoro*, e dopo le parole *agli indigenti* anche gli *operai*.

CURCIO, relatore, non può accettare la proposta dell'onorevole Costa sembrandogli che abbastanza provveda l'art. 82.

CRISPI, presidente del Consiglio, prega l'onorevole Costa di non insistere nella sua proposta, che gli sembra superflua.

COSTA ANDREA, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, ritira il suo emendamento.

NOCITO propone la soppressione dell'art. 82.

(L'art. 82 è approvato, e senza discussione approvansi gli articoli 83, 84).

NOCITO dichiara che voterà per la soppressione dell'art. 85 se non sarà radicalmente modificato.

CURCIO, relatore, non può accettare le osservazioni dell'onorevole Nocito e prega la Camera di votare l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

CHIMIRRI si associa alle osservazioni dell'onorevole Nocito, e trova enorme che chi ha scontato una pena superiore a sei mesi di carcere per duello debba essere munito di un foglio di via obbligatorio.

DEMARIA si unisce a quanto fu detto dagli onorevoli Nocito e Chimirri.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta che nell'articolo siano soppresse le parole *contro la integrità personale*.

MEL domanda alcune spiegazioni intorno al modo in cui deve esser dato il foglio di via.

NOCITO ringrazia il ministro, ed invita la Commissione a non lasciarsi vincere in umanità dal Governo. (Ilarità).

LAPORTA, presidente della Commissione, risponde che la Commissione aveva accettato a debole maggioranza l'articolo quale fu proposto dal Ministero; e non aveva ragione di mantenerlo tale e quale dopo che il Ministero ha accettato l'emendamento.

(E' approvato l'art. 85 con l'emendamento proposto dal presidente del Consiglio).

BALESTRA è d'avviso che sia esagerata e dannosa disposizione quella dell'art. 86 di rendere obbligatoria l'espulsione degli stranieri liberati dal carcere.

Propone che l'articolo sia modificato in modo da rendere facoltativa al Governo la espulsione degli stranieri.

BACCARINI si associa alla proposta dell'onorevole Balestra, anche perchè si ricorda della larghezza di asilo di cui in altro tempo poterono godere in altri paesi gli Italiani.

CUCCIA si associa alle osservazioni dell'onorevole Balestra, soltanto propone che dopo la parola *stranieri* si aggiunga *condannati per delitto*.

COSTA ANDREA, siccome non conosce stranieri ma uomini, voterà contro l'articolo.

SONNINO-SIDNEY spera che Governo e Commissione accetteranno la proposta dell'onorevole Balestra.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta la proposta dell'onorevole Cuccia che si dica stranieri *condannati per delitto*, però non consente che sia resa facoltativa l'espulsione, perchè l'odiosità ne verrebbe tutta al Governo.

Del resto quasi tutti i paesi hanno disposizioni analoghe; ricorda

a questo proposito come egli stesso ed altri molti esuli italiani furono espulsi dalla Francia.

COSTA ANDREA ricorda anch'egli un suo fatto personale, ed è appunto perchè lo ricorda che non voleva consentire al Governo facoltà di espellere gli stranieri.

CHIMIRRI, appunto perchè ha fede nella giustizia del Governo italiano, domanda che la espulsione sia facoltativa non obbligatoria. Prega il presidente del Consiglio di accogliere la proposta fatta dall'onorevole Balestra.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta che sia resa facoltativa al Governo la espulsione degli stranieri.

CUCCIA dimostra come dovrebbe dirsi o *liberati dal carcere*, ovvero *scontata la pena restrittiva della libertà personale*.

PRESIDENTE propone che questa discussione sia continuata domani.

(È così stabilito).

Comunicasi una domanda di interpellanza.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interpellanza dell'onorevole di Sant'Onofrio:

« Il sottoscritto desidera interpellare i ministri dei lavori pubblici e della guerra sul servizio ferroviario ».

CRISPI, presidente del Consiglio, comunicherà questa interpellanza ai ministri dei lavori pubblici e della guerra; annunzia intanto che il ministro delle finanze risponderà dopo la discussione di questa legge alla interpellanza dell'onorevole Colombo.

La seduta termina alle 6,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SPEZIA, 14. — Ebbe luogo oggi l'inaugurazione della ferrovia Spezia Pontremoli.

Il treno inaugurale è partito stamane, alle ore 10,30, per Pontremoli, dove giunse a mezzodì, salutato dagli evviva della popolazione numerosissima e dal suono di varie musiche.

Presero parte all'inaugurazione il comm. Municchi, prefetto di Genova, i deputati Albini e Quartieri, l'ammiraglio Sambuy, diverse rappresentanze comunali e le autorità civili e militari.

Nelle sale del teatro di Pontremoli, dove venne offerto un rinfresco, il prefetto Municchi pronunziò un applaudito discorso.

Alle 4 pom. il treno inaugurale fu di ritorno alla Spezia, il cui municipio offrì agli invitati un banchetto all'albergo della Croce di Malta.

PARIGI, 14. — Il sig. Barrère, attualmente ministro di Francia a Stoccolma, è trasferito alla legazione di Monaco di Baviera.

PIETROBURGO, 14. — In seguito ad un ukase imperiale, i corpi di esercito di Vilna, Riga, Minsk, Varsavia, Orel, Kief, Mosca e Kasan avranno d'ora innanzi ciascuno due divisioni di fanteria. Gli altri corpi d'esercito conservano l'effettivo attuale.

BRINDISI, 14. — Proveniente da Patrasso è giunto il regio yacht inglese *Surprise* con a bordo il principe Giorgio e la duchessa di Edimburgo.

Il principe Giorgio è partito per Londra alle ore 4 27 pom., e la duchessa di Edimburgo proseguirà il viaggio alla volta di Malta.

Le LL. AA. RR. furono ossequiate dal sottoprefetto e dal vice console inglese.

MADRID, 14. — Si assicura che il signor Albareda abbia accettato l'ambasciata spagnuola di Londra.

Le dimostrazioni degli studenti continuano nelle provincie.

COPENHAGEN, 14. — La corazzata tedesca *Kaiser*, che aveva a bordo il principe Enrico di Prussia, incagliò presso la batteria delle Tre Corone. Una scialuppa a vapore andò a prendere il principe Enrico. Il re, il principe reale e gli altri principi ricevettero il principe Enrico allo sbarco.

SOFIA, 14. — La voce corsa ieri a Vienna di un attentato alla vita del principe Ferdinando è infondata.

L'ordine è qui perfettissimo.

PARIGI, 14 — Una nota della legazione del Messico smentisce la notizia dell'*Intransigeant*, che Prado sia figlio di Leal, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici nel Messico. Smentisce pure che il presidente Porfirio Diaz abbia sposato una pretesa sorella di Prado.

PARIGI, 14. — Fu pronunciata la sentenza nel processo Prado.

Prado fu condannato a morte; Garcia a cinque anni di reclusione; la Daul a due anni di carcere; Roberto Andrès e Ybanès a quattro anni.

Le accusate Maurizietta Couronneau, Forestier e Pablo furono assolte.

DUBLINO, 14. — Un nuovo assassinio è stato commesso nella scorsa notte nella contea di Cork.

LONDRA, 14. — Camera dei Comuni. — Si respinge con 207 voti contro 91 una proposta di Bradlaugh di operare una riduzione sul bilancio della polizia in segno di disapprovazione all'indirizzo del ministro dell'interno per l'amministrazione della polizia.

COPENAGHEN, 14. — In seguito ai dissensi fra i partiti del Folksthing, l'assemblea non si presenterà in corpo a felicitare il re per il suo giubileo.

BERLINO, 14. — Le *Politische Nashrichten* dichiarano inesatta la notizia che si prepari un progetto di legge per l'aumento dell'imposta sui tabacchi. Le modificazioni proposte eventualmente da tale progetto avrebbero soltanto carattere tecnico.

PARIGI, 14. — La regina Maria Pia di Portogallo è partita stasera. Alla stazione, S. M. fu ossequiata dal colonnello Lichtenstein, a nome del presidente della Repubblica, Carnot, da Ormesson, rappresentante del ministro degli esteri, Goblet, dall'ambasciatore italiano, generale Menabrea, e da tutto il personale dell'ambasciata d'Italia.

S. M. giungerà domattina a Madrid.

ATENE, 14. — Si approva con 72 voti contro 41 il progetto d'indirizzo in risposta al Messaggio Reale. Il paragrafo riguardante la promessa di matrimonio fra il principe ereditario e la principessa Sofia di Prussia ha provocato breve discussione.

MILANO, 15. — Sua Maestà il Re è giunto stamane alle ore 7,52 e, dopo essere stato ossequiato dalle autorità è ripartito per Monza alle ore 7,56.

MONACO DI BAVIERA, 15. — Il duca Massimiliano, padre dell'imperatrice d'Austria-Ungheria, è morto stamane alle 3 1[2.

PIETROBURGO, 15. — La *Nowoje Vremia* avendo pubblicato un articolo in cui consigliava al Governo russo di mostrarsi conciliante nelle trattative col Vaticano, giacchè la Russia ha bisogno, per motivi politici, di un *modus vivendi* qualunque col Papa, un comunicato officioso dichiara che tale articolo snatura l'indole dei negoziati in corso fra Russia e Vaticano. Il signor Iswolsky, soggiunge il comunicato, ha missione di trattare puramente e semplicemente le questioni religiose pendenti fra la Russia e la Curia romana, e non un riavvicinamento politico.

LAS PALMAS, 15. — La febbre gialla è scoppiata a Santa Cruz, città principale dell'isola di Palma. Le comunicazioni colle altre isole sono sospese.

MADRID, 15. — Una circolare ai direttori delle Università li invita ad impedire l'invio a Madrid di delegazioni di studenti per la dimostrazione del 19 corrente.

CAIRO, 15. — Un indigeno proveniente da Wady-Halfa racconta che il pascià bianco riportò una vittoria sui Dervisci a Bahr el-Gazel. Le perdite dei Dervisci sarebbero considerevoli.

LONDRA, 15 — Il corrispondente berlinese dello *Standard* esprime apprensioni circa il mantenimento della pace. Dice che la situazione è cambiata dalla settimana scorsa. Causa il prestito russo e l'amicizia franco-russa, delle nubi coprono il cielo politico.

VIENNA, 15 — L'imperatore Francesco Giuseppe nominò il re di Danimarca colonnello proprietario del 75° reggimento fanteria ed il re di Svezia colonnello proprietario del 10° reggimento fanteria.

PARIGI, 15. — La manifattura d'armi di Châtellerault rimase parzialmente incendiata. Nessuna vittima, ma i danni sono valutati a due milioni di franchi.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 15 novembre 1888

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	98 12½	98 12½	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 15
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	464 »	464 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	476 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	795 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	622 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	585 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1170 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	380 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	960 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1185 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	1850 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	370 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	95 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	245 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	390 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	598 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	504 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 90
	Parigi	chèques	»	»	101 07½
5	Londra	90 g.	»	»	25 25
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 novembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 25, 98 27½, fine corr.
Az. Banca Generale 666, 666 50, 667, fine corr.
Az. Banca di Roma 822, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 569, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1458 50, 1460 50 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 917, fine corr.
Az. Società dei Molini e Mag. Gen. 331, 332, 332 50 fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 335, 335 50, 336 50 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 14 novembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 963.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 793
Consolidato 3 0/0 nominale lire 61 987.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60 820.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.